

Attuale legislazione nazionale sulla diversità in Italia

Eleonora Di Liberto, Giulia Messina

Un'analisi dello stato del quadro politico per l'inclusione sociale in Italia nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e del lavoro giovanile dalla costituzione alle leggi e alle strategie.

I – Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana prevede 4 articoli in materia d'istruzione, previdenza sociale e animazione giovanile socioeducativa.

1.1. Istruzione

In Italia, la Costituzione garantisce l'Istruzione per tutti, senza alcuna discriminazione. L'articolo 34 della Costituzione italiana è simbolo dell'apertura dell'istruzione a tutti. Dice: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

Innanzitutto, in Italia l'istruzione è un dovere, perché la cultura è un valore fondamentale per la crescita intellettuale degli individui e per lo sviluppo della società. L'Articolo 34 riguarda il diritto all'istruzione, in continuità con l'Articolo 33. Parte da un principio di estrema rilevanza sociale, in linea con quanto previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea: il fatto che la scuola sia gratuita e aperta a tutti. Non discrimina in termini di mezzi finanziari o capacità di apprendimento, il diritto allo studio è riconosciuto anche agli studenti con disabilità per i quali sono previsti piani formativi personalizzati con insegnanti di sostegno. Inoltre, per gli studenti migranti, oltre ai corsi per l'apprendimento della lingua italiana, è prevista una specifica mediazione culturale. Il sistema educativo in Italia è organizzato secondo il principio di sussidiarietà e di autonomia delle scuole (articolo 33). Lo Stato ha competenza esclusiva sulle questioni generali relative all'istruzione, sugli standard minimi da garantire sull'intero territorio nazionale e sui principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell'ambito delle loro competenze. Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia d'istruzione e formazione professionale. Le scuole sono autonome per quanto riguarda le attività didattiche, organizzative e di ricerca e sviluppo.

1.2. Previdenza sociale

A proposito della Previdenza sociale, l'articolo 3 della Costituzione Italiana recita:

"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". L'Articolo 3 va diviso in due parti: nella prima parte viene riconosciuta l'uguaglianza in senso formale ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.") mentre il 2° comma sancisce in modo concreto l'uguaglianza (È dovere della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla parità economica e sociale e all'uguaglianza dei cittadini, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana).

Un'uguaglianza formale significa che le persone sono sullo stesso piano: tutti sono uguali davanti alla legge e devono rispondere ad essa senza alcuna diversità di trattamento dettata da un particolare contesto sociale, cultura o genere. E per questo, l'Italia ha un dovere in tal senso: rimuovere gli ostacoli all'autorealizzazione dei suoi cittadini. Per quanto riguarda l'uguaglianza sostanziale, essa può essere così sintetizzata: ogni individuo ha la possibilità di realizzare la propria vita senza alcun tipo di ostacolo legato all'estrazione sociale o ad altri tipi di vincoli particolari. Ciò significa che, con il giusto impegno e una buona dose di fortuna, anche una persona umile può diventare ricca.

1.3. Animazione giovanile socioeducativa

In tema di animazione giovanile non c'è nulla di molto specifico in Italia, soprattutto nella Costituzione Italiana. Seppure, è garantita una forma di tutela da parte dello Stato. A questo proposito l'articolo 31 recita: "(La Repubblica) Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". La normativa, ispirandosi all'articolo 31, prevede una serie di misure per la creazione di strutture e organismi volti a promuovere politiche a sostegno dell'infanzia e dei giovani, ad esempio nei settori della cultura, dello sport e dell'istruzione. La tutela dei giovani è assicurata anche in ambito lavorativo, con i vari supporti alle assunzioni previsti dalla legge a favore dei giovani (per i quali, sono spesso previste alcune forme di agevolazioni previdenziali). Quindi, le leggi che facilitano l'occupazione dei giovani sono dovute alla stessa Costituzione, che tutela maggiormente i giovani. L'articolo 117 dice invece che le questioni relative ai giovani sono regolate dalla legislazione concorrente. Pertanto, il potere legislativo in materia di politiche giovanili è attribuito sia al governo centrale che alle regioni e province autonome; la determinazione dei principi fondamentali è invece riservata alla legge dello Stato. Ciò significa, che ci sono temi fondamentali come il benessere sociale o la tutela della maternità, dei bambini e dei giovani, che sono sotto la protezione del governo italiano.

II - La legislazione Italiana (leggi e strategie)

2.1. Istruzione

Il sistema educativo in Italia è organizzato secondo il principio di sussidiarietà e di autonomia delle scuole.

Lo Stato ha competenza esclusiva sulle questioni generali relative all'istruzione, sugli standard minimi da garantire sull'intero territorio nazionale e sui principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell'ambito delle loro competenze. Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia d'istruzione e formazione professionale. Le scuole sono autonome per quanto riguarda le attività didattiche, organizzative e di ricerca e sviluppo. L'istruzione è obbligatoria per 10 anni, dai 6 ai 16 anni di età, e copre gli otto anni del primo ciclo d'istruzione (5 anni di scuola primaria e 3 anni di scuola secondaria di primo grado) e i primi due anni del secondo ciclo (DM 139/2007). Tuttavia, tutti gli studenti hanno il diritto formale di proseguire gli studi attraverso percorsi generali o professionali fino all'età di 18/19 anni, compresi gli studenti con disabilità.

L'offerta educativa è garantita agli studenti con disabilità in tutte le fasi dell'istruzione, anche dopo la scuola dell'obbligo. Ogni bambino da 0 a 3 anni ha diritto di frequentare l'asilo nido insieme a tutti gli altri bambini: queste strutture dipendono direttamente dal Comune, che stabilisce appositi regolamenti per il loro funzionamento, e i bambini con disabilità hanno priorità nelle liste di ammissione. La Legge 104/92 prevede la presenza di insegnanti di sostegno in tutte le scuole. Il numero di ore trascorse dall'insegnante di sostegno con il bambino si basa sul Profilo Dinamico Funzionale ed è quindi adeguato alle esigenze del bambino.

L'insegnante di sostegno è assegnato a tutta la classe e collabora con gli altri insegnanti per migliorare l'inclusione del bambino con disabilità, che fa parte anch'esso della classe e con il quale devono relazionarsi tutti gli insegnanti. Spesso l'Assistente specializzato all'autonomia e alla comunicazione e l'assistente per l'igiene personale a scuola e per l'assistenza domiciliare pomeridiana sono forniti dal Comune. La maggior parte degli assistenti ha titoli universitari. Mentre l'insegnante specializzato di sostegno è co-titolare della classe e quindi responsabile dell'intera classe, l'assistente ad personam è una misura di sostegno assegnata al solo studente con disabilità. Qualora sia presente uno studente disabile, è stabilito che non possano esserci più di 20 alunni nelle prime classi dei rispettivi cicli. Il Comune garantisce il trasporto gratuito da e per la scuola. Il materiale didattico specifico viene fornito principalmente dai Comuni e in parte dall'amministrazione scolastica. Per quanto riguarda l'università, la Legge 104/92 prevede che gli studenti con disabilità in possesso dei requisiti di legge possano concordare con i professori i programmi e le modalità degli esami. Secondo la legge 17/99 ogni università dovrebbe avere un professore incaricato dell'accoglienza degli studenti disabili e devono esserci dei "tutor" (studenti universitari). L'Università dovrebbe garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche e dovrebbero esserci assistenti per supportare la mobilità.

È necessario presentare un documento che attesti il grado d'invalidità al momento dell'iscrizione del bambino; questo deve anche evidenziare una diagnosi funzionale che individui le aree di potenziale funzionale del bambino, oltre a indicare il tipo di disabilità e la sua gravità. La diagnosi funzionale viene scritta dall'equipe medica dell'Azienda Sanitaria Pubblica Locale.

Il DPR del 19.5.2006 prevede che la Commissione Medica incaricata di rilasciare il certificato d'invalidità debba fare riferimento agli Indicatori Internazionali OMS – ICF.

Dal 2017 (D.Lgs. 66/2017 - ART. 16) gli istituti scolastici, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le cooperative sanitarie locali, possono erogare l'istruzione domiciliare per garantire la giusta istruzione agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità di frequentare la scuola per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possano avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda il fenomeno delle recenti migrazioni, si è reso necessario rispondere ai nuovi bisogni in ambito educativo: attraverso la legge 47 del 2017, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni scolastiche accreditate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano attivano misure per agevolare l'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento di mediatori culturali, nonché di accordi volti a promuovere specifici programmi di apprendimento. Le scuole devono attenersi alle "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e delle alunne fuori dalla famiglia di origine", ovvero: "Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online". Tutti hanno diritto allo studio, è scritto nella Costituzione italiana e recepito da diverse leggi e strategie: la Circolare Ministeriale 2 dell'8 gennaio 2010 - sull'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana attribuisce alle scuole la responsabilità dell'integrazione e dell'inclusione attraverso reti di scuole, offerta formativa diversificata, progetti di qualità per le scuole a rischio per attrarre studenti nativi, potenziamento delle attività extracurricolari per facilitare l'inclusione sociale dei nuovi arrivati.

Inclusione dei rifugiati ma anche delle persone con bisogni speciali - il "Protocollo di accoglienza" è un documento operativo che si propone come informazione guida per insegnanti, personale scolastico e genitori, funzionale all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con Esigenze Educative Speciali.

L'istruzione è un campo importante, ed è apprezzabile che faccia parte della quarta missione del piano di ripresa italiano. Lo Stato vuole promuovere riforme e investimenti per ridurre le carenze strutturali del sistema educativo italiano. Comprende asili nido, servizi per l'infanzia, incremento delle competenze di base, contrasto all'abbandono scolastico e alla povertà educativa, orientamento attivo nella transizione scuola-università, estensione del tempo pieno e delle mense e rafforzamento delle infrastrutture sportive a scuola, borse di studio per l'accesso all'università, alloggi per studenti e ampliamento del numero dei dottorati di ricerca.

2.2. Previdenza sociale

Nel 1992 il Parlamento Italiano ha approvato il Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L.104/92), che

rappresenta il quadro normativo principale per tutte le questioni relative alla disabilità: garantisce alle persone con disabilità e alle loro famiglie la titolarità di diritti specifici; assicura assistenza; prevede la piena integrazione e l'adozione di misure di prevenzione e recupero funzionale; assicura la tutela sociale, economica e giuridica, creando le premesse e le condizioni per la piena affermazione dei diritti civili e la partecipazione alla vita sociale (famiglia, scuola, lavoro, tempo libero) delle persone con disabilità. Afferma il principio dell'inclusione – in ogni servizio pubblico e in ogni finanziamento – come un diritto delle persone con disabilità. Contiene disposizioni riguardanti:

- ◆ interventi di prevenzione e diagnosi precoce;
- ◆ cura e riabilitazione;
- ◆ servizi per l'integrazione sociale;
- ◆ inclusione lavorativa;
- ◆ assistenza personale fornita dalle autorità locali;
- ◆ centri diurni e centri riabilitativi;
- ◆ adeguamento degli edifici e delle attrezzature Pubbliche e Private consentendo l'abbattimento di eventuali barriere (architettoniche e sensoriali);
- ◆ trasporti: gli Enti Locali sono tenuti a garantire il trasporto gratuito per le persone con disabilità - in particolare, gli Enti Locali devono garantire il trasporto quotidiano delle persone con disabilità alle scuole e ai centri educativi e sanitari e ai centri sportivi e ricreativi durante il giorno (conformemente ai fondi disponibili);
- ◆ permessi di lavoro per assistere i propri parenti con disabilità;
- ◆ Istruzione e vita scolastica.

L'inserimento lavorativo e l'autonomia economica sono fattori assolutamente molto importanti per l'integrazione sociale delle persone con disabilità. La legislazione italiana ha avuto uno sviluppo significativo in questo campo, infatti la Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", promuove l'inserimento lavorativo e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità sostenendo servizi e occupazione mirata. Il principio dell'occupazione mirata prevede che l'inserimento della persona disabile rispetti le capacità lavorative dei lavoratori senza penalizzare le aspettative dell'azienda datrice di lavoro. In altre parole, l'azienda deve affidare alla persona disabile un lavoro necessario e allo stesso tempo adeguato alle sue capacità e adattato alle sue esigenze (attraverso ausili di supporto se necessari) affinché l'impegno risulti reciprocamente fruttuoso. L'inserimento delle persone disabili nel posto di lavoro è decisa da una commissione medica dell'ASP locale (Azienda Sanitaria Provinciale). Questa commissione ha i seguenti compiti: formulare una diagnosi funzionale per determinare le capacità globali della persona con disabilità, cioè specificare il grado e la qualità delle sue disfunzioni e il tipo; proporre linee guida per facilitare il suo inserimento lavorativo. La commissione preciserà la posizione della persona con disabilità nel suo ambiente, le sue attitudini, le relazioni familiari, tenendo conto

del titolo di studio e del lavoro già svolto al fine di creare un quadro dettagliato del potenziale lavorativo della persona con disabilità. Il sistema di inserimento lavorativo mirato è rivolto a persone in età lavorativa con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali, intellettive e relazionali, oltre alle persone con invalidità civile, fino al 45%, invalidità lavorativa fino al 33%, cecità totale o con cecità residua non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con correzione, sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della parola, invalidità di guerra, invalidità civile di guerra e invalidità di servizio.

Sistema di quote di occupazione obbligatorie - In base alle dimensioni della forza lavoro, sia i datori di lavoro del settore privato che quelli del settore pubblico sono tenuti ad assumere una determinata percentuale di lavoratori disabili:

- ◆ I datori di lavoro con più di 50 dipendenti devono soddisfare una quota di occupazione di personale con disabilità del 7%;
- ◆ Nelle aziende da 36 a 50 dipendenti devono essere assunti almeno due lavoratori con disabilità;
- ◆ I luoghi di lavoro da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un lavoratore con disabilità se operano una nuova assunzione.

La Legge 68/99 prevede un incentivo per le imprese che adeguano il proprio comportamento alla legge: esenzione delle aziende dai contributi previdenziali fino al 100% e fino a otto anni proporzionalmente all'invalidità dei lavoratori da assumere; rimborso parziale delle spese per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro; finanziamento di attività finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo degli invalidi. La Legge 68/99 ha istituito la creazione delle liste per l'impiego.

Il 10 ottobre 2002 il Presidente della Repubblica Italiana ha promulgato il Regolamento n. 333 di attuazione della legge 1999, che contiene un'ulteriore specificazione delle persone aventi diritto all'iscrizione negli elenchi speciali per l'assunzione obbligatoria, l'obbligo delle parti riservate, le eccezioni a tali obblighi e la sospensione da essi, le modalità d'iscrizione delle persone. Il principio indicato in quella legge riguarda le cosiddette assunzioni nominative ossia che i datori di lavoro pubblici e privati hanno la possibilità di scegliere all'interno degli elenchi la Persona con Disabilità che ha più capacità a svolgere un determinato lavoro e di nominare questa persona. La legislazione italiana riserva particolare attenzione alle imprese cooperative che si dividono in due categorie ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381: categoria A - finalizzata alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; categoria B - con l'obiettivo di dare opportunità di lavoro alle persone con disabilità.

La maggior parte delle cooperative sociali di tipo B sono state create per offrire lavoro temporaneo alle persone con disabilità e successivamente garantire che vengano assunti da aziende tradizionali. Tuttavia, sebbene l'obiettivo principale di tali cooperative sia quello di trovare lavoro esterno per le persone disabili, possono anche impiegarle in modo permanente all'interno della propria cooperativa o trovargli un lavoro in altre cooperative, se i lavoratori non riescono a trovare un altro impiego.

Un'altra legge importante in materia di inclusione è la Legge 180/78, la riforma del sistema psichiatrico in Italia: essa conteneva direttive per la chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici e portò alla loro progressiva sostituzione con tutta una serie di servizi territoriali. Questa legge è stata una misura rivoluzionaria per quanto riguarda la salute mentale e prevede che tutti i trattamenti sanitari siano volontari (tranne in alcuni casi). Dopo questa legge, furono chiusi tutti i manicomi, e venne rivisto il concetto di riabilitazione psichiatrica: niente più restrizioni e promozione dell'inclusione e dell'integrazione delle persone con problemi di salute mentale nella società. Essa ha conferito dignità ai pazienti psichiatrici rimuovendo le barriere e la terminologia negativa associata al disturbo mentale e ha conferito protezione alle persone con problemi di salute mentale.

Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi sociali, in generale si registra la tendenza alla decentralizzazione, dapprima attraverso la Legge 381/91, che ha riconosciuto e definito il ruolo delle cooperative sociali, e delle organizzazioni no profit per l'erogazione dei servizi sociali, in accordo con i Comuni, essendo in grado di produrre benefici più ampi per la comunità locale e i suoi cittadini, soprattutto se questi cittadini sono svantaggiati. Questo processo ha avuto la sua massima espressione con la Legge 328/00, che mira a perfezionare il "Sistema integrato di interventi e servizi sociali"; si tratta di una riforma dell'assistenza sociale che sviluppare un sistema del "welfare locale" e un sistema integrato di servizi sociali introducendo l'utilizzo dei Piani Sociali di Zona, basati sui principi di sussidiarietà, cooperazione e integrazione dei servizi, e sul progetto di vita individuale che le famiglie possono richiedere e concordare con i Comuni per realizzare una piena integrazione "nella vita familiare e sociale".

La non discriminazione nei discorsi, negli atti e nel lavoro è assicurata dalla legge n. 205/93, che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan volti all'incitamento all'odio, alla violenza, alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, e dai decreti legislativi 215 e 216 - 2003, introdotti secondo le direttive Europee del 2000 - Gli Stati sviluppano e attuano nuove possibilità in materia di parità di trattamento di razze, religioni, disabilità e orientamento sessuale e gli obiettivi Europei di promozione dell'uguaglianza di genere dal punto di vista dell'indipendenza economica, della remunerazione a parità di lavoro eseguito e la partecipazione alle decisioni. Il D.Lgs. 215/2003 è quindi applicabile alle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica in tutti gli ambiti richiamati dalla Direttiva 2000/43/CE, mentre il D.Lgs. 216/2003 si applica in ambito lavorativo alle discriminazioni fondate sulla religione e sulle convinzioni personali, orientamento sessuale, disabilità ed età.

Uguaglianza significa uguaglianza in ogni campo, per questo nel 2006 la Legge 76 ha disciplinato il matrimonio civile LGBT in Italia e i diritti delle persone omosessuali connessi al matrimonio.

Per quanto riguarda il tema della parità di genere, nel nostro Paese non è regolamentato dallo Stato, ma il nostro Recovery Plan (1a Missione), suggerisce come strategia per gli anni 2021-2026, quella d'incoraggiare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, e correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità fin dall'età scolare. Mira a

promuovere l'uguaglianza, sebbene non esistano misure genere-specifiche. La missione prevede, tra l'altro, l'adozione di nuovi meccanismi di selezione del personale e la revisione di quelli per individuare i manager, al fine di neutralizzare le discriminazioni e far emergere il merito in un percorso che spesso penalizza le donne. Le misure dedicate al lavoro agile e alla connettività sono pensate per favorire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, a beneficio di chi (molto più spesso le donne) è costretto a scegliere tra lavoro e famiglia. Dal punto di vista tecnico e tecnologico, gli stanziamenti previsti per la banda ultralarga sono finalizzati a sostenere l'imprenditoria, anche quella femminile. Nella 4a Missione del Recovery Plan c'è la promessa di aumentare le prospettive occupazionali e d'inclusione rispetto alle situazioni marginali: attraverso il rafforzamento dei Centri per l'Impiego, la creazione d'imprese femminili, il servizio civile universale per i giovani tra i 18 e i 28 anni e il cosiddetto "sistema duale" che, in linea con quanto visto nella missione 1, si pone il compito di collegare formazione e mercato del lavoro utilizzando un approccio di apprendimento sul campo.

2.3 Animazione giovanile socioeducativa

A livello nazionale non è stata ancora approvata una legge quadro sui giovani, mentre su 20 regioni italiane, 16 posseggono una propria legislazione sulle politiche giovanili.

Tuttavia, l'Italia possiede una propria Strategia Nazionale per i Giovani: ogni anno il governo nazionale stabilisce le priorità delle politiche per i giovani, previa consultazione con le Regioni e gli altri enti locali competenti. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) gestisce il Fondo Annuale per le Politiche Giovanili, che mira a promuovere i diritti dei giovani e sostenere la strategia annuale, attraverso bandi di concorso per le organizzazioni giovanili e organizzazioni della società civile. Dal 2006 il Fondo per le politiche giovanili finanzia iniziative volte a promuovere:

- ◆ **Educazione non formale e informale***
- ◆ **Accesso dei giovani al mercato del lavoro**, compresa la creazione di start-up e l'imprenditorialità giovanile
- ◆ **Inclusione sociale** e misure specifiche per raggiungere i gruppi svantaggiati di giovani
- ◆ **Partecipazione e diritti dei giovani**
- ◆ Attività culturali, sviluppo del talento
- ◆ **Prevenzione e contrasto delle dipendenze**
- ◆ Volontariato e accesso a programmi e progetti Europei

*In grassetto sono riportate le priorità politiche nazionali per il settore giovanile.

L'analisi di cui sopra evidenzia come la Costituzione italiana afferma l'uguaglianza formale di tutti i cittadini e il dovere del governo di rimuovere gli ostacoli all'autorealizzazione dei suoi cittadini, oltre a garantire l'Istruzione per tutti,

senza alcuna discriminazione. In entrambi i campi, della previdenza sociale e dell'istruzione, le misure per l'inclusione delle persone con disabilità sono quelle più strutturate e dettagliate, in grado di fornire un quadro completo di misure e diritti sia ai beneficiari delle leggi che ai fornitori di servizi. Ciò, nonostante il fatto che le leggi relative all'inclusione delle persone con disabilità siano molto datate (quella sull'inclusione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro è stata approvata nel 1968, quella sull'inclusione delle persone con disabilità è del 1992); se queste leggi erano avveniristiche negli anni in cui sono state redatte, adesso necessitano di essere riviste, soprattutto per quanto riguarda la definizione di disabilità su cui si basano, ovvero una "menomazione" fisica, psicologica, sensoriale. Per quanto riguarda le misure in materia di non discriminazione, esse appaiono frammentate e troppo generiche in termini di applicazione concreta: ad esempio, i decreti legislativi 215 e 216 - 2003 fanno riferimento all'obbligo del datore di lavoro di fornire una "soluzione ragionevole" ma non forniscono una definizione di soluzione ragionevole né alcun tipo di orientamento ai datori di lavoro su come rispettare questo dovere, obbligando semplicemente i datori di lavoro a fornire soluzioni ragionevoli. Ciò, insieme alla mancanza di fondi da destinare alla causa della promozione della non discriminazione, rende più difficile l'applicazione delle disposizioni di legge.

Tuttavia, il campo dell'istruzione è quello più esaustivamente coperto e tutelato dalla legislazione e dai protocolli italiani con misure specifiche sia per l'inclusione degli alunni con disabilità e degli studenti stranieri sia con misure concrete per garantire l'istruzione per tutti.

Il settore dell'animazione giovanile socioeducativa non è neppure regolamentato dal quadro normativo nazionale e le politiche giovanili sono regolate da leggi regionali, ma solo nell'80% delle regioni. La strategia nazionale per i giovani insieme ad un programma nazionale di tirocinio retribuito (Garanzia Giovani) e alcuni sgravi fiscali per coloro che impiegano under 35 con un contratto a tempo indeterminato sono gli elementi principali delle disposizioni nazionali per i giovani in Italia. Sembra che la Rivoluzione della Diversità in Italia debba ancora definire la propria strategia.